



## **COMUNE DI ERCHIE**

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale e dell'autorizzazione all'utilizzo del logo.
2. Il presente Regolamento regola altresì i criteri di concessione di contributi e/o vantaggi economici, di qualunque genere, a soggetti pubblici e privati, in relazione alla realizzazione di eventi e/o manifestazioni culturali e sociali.
3. Il Comune assicura, nei relativi procedimenti, il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, tempestività, economicità e correttezza.

## **Articolo 2**

### **Criteri generali**

1. La concessione di contributi avviene secondo le modalità del presente Regolamento e nel rispetto dei seguenti criteri:
  - capacità di coinvolgimento dei cittadini;
  - capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
  - valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
  - effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione dell'immagine della città a fini turistici;
  - promozione dei valori storici, culturali, ambientali e sociali della città;
  - promozione delle tradizioni locali e delle manifestazioni e festività religiose che coinvolgono l'intera comunità;
  - iniziative culturali in settori sperimentali o convegni, congressi e iniziative sportive che convogliano nella città presenze turistiche;
  - iniziative di sostegno alle attività produttive della città;
  - iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni comunali.

## **Articolo 3**

### **Patrocinio e utilizzo del logo**

1. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente organizzati dal Comune di Erchie, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano agli obiettivi istituzionali.
2. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione del Comune alle spese organizzative dell'iniziativa. Le stesse sono concesse per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per

analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta, e non possono essere accordate in via permanente o utilizzate a fini certificativi o per altri effetti giuridici. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

3. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo, inoltre, non sono concessi per iniziative di carattere strettamente privato che non abbiano alcuna risonanza sulla comunità locale o a livello nazionale o che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.

4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale, purché aventi un contenuto attinente agli obiettivi istituzionali.

5. La concessione di questo tipo di patrocinio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del diritto di affissione, cui si applicano le disposizioni regolamentari in materia, salvo i casi inerenti le iniziative di associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, perseguano finalità tali da perseguire finalità di promozione sociale, del territorio e di difesa della salute.

6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto. L'utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.

7. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

8. La concessione, o il diniego motivato, del patrocinio non oneroso e/o l'autorizzazione dell'utilizzo del logo è rilasciata dal Responsabile dell'Area "Affari Istituzionali e Servizi alla Persona", previa acquisizione del visto del Sindaco, entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 4**

##### **Domanda di patrocinio**

1. Le domande di ammissione al patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Sindaco, devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Le domande devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di utilizzo del logo**

1. Il patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune consiste nell'autorizzazione ad utilizzare lo stemma del Comune, unitamente alla dicitura "**Con il Patrocinio del Comune di Erchie**", su tutto il

materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, post sui social network, articoli di giornale, conferenze, presentazioni...).

2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca il Comune di Erchie, diffonde l'identità della comunità cittadina e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta, nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocinio. In particolare il logo dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa.

3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte del Responsabile dell'Area "Affari istituzionali e servizi alla persona".

4. L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

5. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte dell'organo competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

6. Le iniziative che prevedono una qualsiasi forma di pagamento a carico dei partecipanti (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative) possono essere patrocinate con l'utilizzo del logo. Il relativo materiale pubblicitario deve recare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

## **Articolo 6**

### **Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune**

1. Possono accedere alla concessione del patrocinio e all'autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza, condotta conforme alla legge e validità della proposta.

2. In ogni caso i soggetti richiedenti non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune.
3. Tali iniziative devono essere ritenute dal Comune meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti negli obiettivi istituzionali dell'Ente.

## **Articolo 7**

### **Benefici economici**

1. L'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati può assumere le seguenti forme:
  - a) assegnazione di contributi;
  - b) agevolazioni;
  - c) esenzioni.
2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti e/o per singole iniziative.
3. Le agevolazioni e le esenzioni possono assumere la forma di:
  - a) concessione temporanea dell'uso di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali a titolo gratuito o a tariffa ridotta;
  - b) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività comunale avente rilevanza economica;
  - c) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

## **Articolo 8**

### **Destinatari dei benefici**

1. Possono accedere ai benefici economici soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza, condotta conforme alla legge e validità delle attività svolte.
2. In ogni caso i soggetti richiedenti non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune.
3. I soggetti pubblici e privati possono usufruire dei benefici alle seguenti condizioni:
  - a) le iniziative proposte devono essere ritenute dall'Ente meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell'Ente;

- b) devono avere carattere di utilità per la comunità locale;
- c) non devono rivestire carattere strettamente privato o avere, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.

## **Articolo 9**

### **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici di cui all'art. 7 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Sindaco.
2. Le domande vanno corredate del programma delle iniziative e di tutta la documentazione che definisce la tipologia ed il regime dell'ente richiedente, nonché del piano economico dei costi legati all'iniziativa con indicazione dell'ammontare di eventuali ulteriori contributi di altri enti pubblici o privati.
3. Le domande per i contributi, le agevolazioni e le esenzioni devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
4. Le domande sono istruite dal Responsabile dell'Area "Affari istituzionali e servizi alla persona" che ne attesta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 1.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

## **Articolo 10**

### **Criteri di valutazione comuni**

1. Le domande di ammissione al patrocinio e/o ai benefici di cui all'art. 7 sono sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale, che si atterrà ai seguenti criteri:
  - a) possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti dal presente Regolamento in relazione alla tipologia di vantaggio richiesto;
  - b) caratteristiche dell'iniziativa secondo i principi espressi nel presente Regolamento;
  - c) eventuali benefici economici già concessi nell'anno.
2. Sono escluse dai benefici economici le iniziative che prevedano a carico dei partecipanti un accesso oneroso, fatta salva la circostanza che il ricavato sia interamente devoluto a scopo benefico. In tale ultimo caso il relativo materiale pubblicitario deve riportare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

## **Articolo 11**

### **Definizione del contributo**

1. Il contributo economico viene definito e liquidato, nei limiti delle disponibilità dei relativi capitoli del bilancio di previsione, fino ad un massimo del 50% delle spese rendicontate.

## **Articolo 12**

### **Modalità di erogazione dei benefici**

1. La concessione del patrocinio e/o dei benefici di cui al presente regolamento sono assegnati dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area "Affari istituzionali e servizi alla persona".

2. La deliberazione della Giunta comunale è comunicata ai soggetti richiedenti non appena adottata.

3. La concessione dei benefici è in ogni caso condizionata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa. I beneficiari sono tenuti a dare all'Amministrazione comunale tempestiva informazione in merito. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per qualsiasi causa seppure non imputabile al beneficiario, il Comune revocherà la concessione e all'eventuale recupero delle somme già erogate nei modi previsti dalla Legge. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto la Giunta comunale si riserva la facoltà di deliberare la revoca del contributo.

4. La liquidazione dei contributi avverrà entro il 15 dicembre di ciascun anno ed è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione relativa alla rendicontazione completa delle spese sostenute e, in ogni caso, non potrà superare i limiti stabiliti dall'articolo 11.

5. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo rispetto a qualsiasi rapporto od obbligazione derivante dall'iniziativa.

6. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

## **Articolo 13**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà a tal fine pubblicata sul sito internet dell'Ente.

## **Articolo 14**

### **Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini di legge.

2. Le disposizioni del medesimo acquistano comunque efficacia a far data dal 1° giugno 2024 e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.